



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO (AG)

UFFICIO TECNICO

DISCIPLINARE DI GARA

**Per l'affidamento, previa valutazione di almeno cinque
Operatori economici, di servizi di architettura e ingegneria ai Lavori per la
messa in sicurezza della strada Realturco**

ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020, convertito nella legge 120/2020

C.I.G.	8	6	3	1	7	4	7	6	F	5
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C.U.P.	G	4	7	H	1	9	0	0	0	9	2	0	0	0	1
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1) OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Il presente disciplinare di gara, allegato alla lettera d'invito trasmessa come Richiesta di Offerta (RdO) attraverso la piattaforma del Mercato elettronico delle pubbliche amministrazione (MEPA) di Consip di cui

costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative alla stessa RdO, relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta dal Comune di Joppolo Giancaxio (AG), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria di Progettazione Esecutiva, e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione inerenti **“ Lavori per la messa in sicurezza della strada Realturco ”**, come meglio specificato nel presente disciplinare.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 18 del 25.01.2021 ed avverrà in via diretta, previa valutazione di almeno cinque operatori economici con dislocazioni territoriali nell'ambito della Regione Siciliana attraverso la piattaforma del Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA) di Consip, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020, convertito nella legge 120/2020 utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 47 del 15 maggio 2019 (nel prosieguo "Linee Guida n.1").

CIG: **86317476F5** ; CUP: **G47H19000920001**

Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, ai sensi dell'articolo 24 comma 8 del Codice, sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei lavori oggetto del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria da affidare, sono i seguenti:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.</i>	0,95	1.900.000,00	6,0796301300%
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	<i>Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili</i>	0,45	300.000,00	9,4439401500%

L'affidamento del servizio richiesto comprende le prestazioni riportate nello schema di calcolo dell'importo a base di gara e nel progetto del servizio, allegati al presente documento.

1.1. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RUP, ai sensi dell'art.31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.: Arch. Giuseppe Gueli, responsabile dell'ufficio tecnico PEC: ufficio.tecnico@pec.comune.joppologiancaxio.ag.it

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

a livello nazionale:
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito: codice) – art.154 comma 4
articolo 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020, convertito nella legge 120/2020
Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
a livello regionale:
Legge Regionale del 12/07/2011 n°12 e ss.mm.ii.
Legge Regionale del 17 maggio 2016, n. 8 (art.24)
Linee Guida – Orientamenti

Linee Guida n°1, sui Servizi di Architettura e Ingegneria, di attuazione del D.Lgs.50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017- Delibera ANAC n. 973 del 14/09/2016, aggiornate con delibera n°138 del 28/02/2018 e n°47 del 15/05/2019, di seguito: **“Linee Guida n°1”**

Linee Guida ANAC n°4, per affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, indagini di mercato ed elenchi di OO.EE., approvate con del. 1097/2016 ed aggiornate con del. 206/2018 e del.636/2019, di seguito: **“Linee Guida n°4”**.

- 1.3** La durata del servizio è di 60 giorni per la redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
- 1.4** L'importo a base di gara, IVA esclusa è pari a € **152.079,35**, dicono (euro CENTOCINQUANTADUEMILAZEROSETTANTANOVE/35), IVA ed oneri previdenziali esclusi.
- 1.5** Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e secondo le modalità riportate nell'allegato schema di contratto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
- 1.6** La documentazione di gara comprende:
- Calcolo dell'importo a base di gara
 - Il presente Disciplinare di gara
 - Capitolato prestazionale

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Sono ammessi alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 del Codice anche costituendo, ai sensi dell'articolo 12 della legge, 22/05/2017 n. 81, reti di esercenti la professione o consorzi stabili professionali, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti 3 e 4.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi alla procedura di affidamento gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (*articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78*).

L'accertamento dell'assenza della cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:

- 1) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
 - a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come appresso indicato:
 - a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
 - a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (*studi associati*), costituite in

- vigenza della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
- a.3. nel caso di società di professionisti (*costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice*), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
 - a.4. nel caso società di ingegneria (*costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice*):
 - a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
 - a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
 - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
 - b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
 - b.1. professionisti dipendenti;
 - b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3;
 - d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
 - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;

2) Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento devono inoltre dichiarare:

- a. Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
- b. La non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.
- ~~c. L'assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presentano la manifestazione di interesse alla stessa procedura:~~
 - in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
 - in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

3.2. CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui offerta:

- è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;
- non reca l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente;

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, comma 9 del Codice, i concorrenti:

- che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
- che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
- che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;

in caso di raggruppamento temporaneo:

- che non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 10, lettera f.1) se già costituito;
- che non hanno prodotto l'atto di impegno di cui al Capo 10, lettera- f.2) se da costituire;
- che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

in caso di consorzio stabile:

- che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha indicato il consorzio esecutore per il quale si candida;

sono comunque esclusi i concorrenti:

- per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

4. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

4.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

Possono partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- **[per professionisti]** Iscrizione, al momento della partecipazione alla procedura di affidamento, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- **[per Società di ingegneria e S.T.P.]** Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.
- **[per tutti gli operatori economici]** Iscrizione all'Albo Unico Regionale dei Professionisti della Regione Sicilia di cui all'12 della L.R. n.12/2011 e ss.mm.ii di tutti i professionisti e/o operatori economici che compongono il raggruppamento e/o aggregazione, costituita o da costituire, alla data di pubblicazione dell'avviso relativo alla presente procedura;

- [per il soggetto che svolge l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione] Professionista architetto o ingegnere abilitato svolgere le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 alla data di pubblicazione dell'avviso relativo alla presente procedura;
- [trattandosi di RdO da espletare attraverso la piattaforma MEPA di Consip] Abilitazione di tutti i professionisti e/o operatori economici che compongono il raggruppamento e/o aggregazione, costituita o da costituire, alla data di pubblicazione dell'avviso relativo alla presente procedura alla categoria **"Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale"** della piattaforma MEPA di Consip.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83,-comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

4.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

- a) Un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi dell'art.83 comma 4 lettera c), dimostrato mediante polizza contro i rischi professionali con massimale pari ad almeno il 25% dell'importo dei lavori quantificato in € 38.250,00

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, anche autocertificata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 403/98 e dell'art.19 del D.P.R. 445/2000, della relativa polizza in corso di validità.

- b) Fatturato globale minimo per servizi di architettura e ingegneria relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo di **€ 228.118,5** pari ad 1,5 volte l'importo a base di gara. Tale requisito è richiesto ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice al fine di gara al fine di selezionare operatori affidabili anche sotto il profilo della solidità finanziaria.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini: le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

4.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **l'avvenuto espletamento**, negli ultimi dieci anni, **di servizi** attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv] del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, **per un importo** globale per ogni "ID-Opera" **pari a 1,5 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere";

- b) **l'avvenuto svolgimento**, negli ultimi dieci anni, di **due servizi** attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo totale **almeno pari a 0,6 volte l'importo** stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere".

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza I. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi di cui al punto 4.3 lett a)	Importo complessivo minimo per l'elenco dei due servizi di cui al punto 4.3 lett b)
Strutture	I/c	1.900.000,00	€ 2.850.000,00	€ 1.140.000,00
Infrastrutture per la mobilità V.02	IV/a	€ 300.000,00	€ 450.000,00	€ 180.000,00

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte dell'aggiudicatario, è fornita in uno dei seguenti modi:

- copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi;
- copia del contratto e/o lettera d'incarico, contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto e/o copie delle fatture relative al periodo richiesto, la suddivisione secondo le categorie professionali;
- certificazioni di regolare esecuzione.

Si precisa e stabilisce che:

1. I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e) del Codice, devono prevedere, quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ed iscritto all'ordine di competenza, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. Tale presenza deve essere garantita nel raggruppamento indicando il professionista come "mandatario" o "mandante" o in alternativa secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D.M. 263/2016.
2. Con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto *"gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"*.
3. I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, ai sensi dello stesso articolo 48, comma 4, del Codice, nella dichiarazione allegata all'offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L'obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. L'obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali.
4. Verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art.3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica¹, del progetto definitivo, del

¹ ovvero il progetto preliminare sino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art.23, comma 3 del Codice;

progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e la direzione lavori.

5. Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono ricompresi le prestazioni professionali effettuate anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione² e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria gli operatori economici *“che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziari ad esse connesse”*.
6. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Trattandosi di affidamento della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza.
7. Il requisito previsto dal presente articolo alla lettera b) può essere dimostrato per ciascuna "ID-Opere" anche attraverso un solo servizio a condizione che l'importo minimo sia superiore a 0,6 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione

In attuazione a quanto disposto dall'articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di gara, tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del Codice. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

5.1. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura ed invitati, devono obbligatoriamente, pena l'esclusione dalla procedura di gara, acquisire il “PASSOE”, di cui all'articolo 2, comma 3.2 della succitata Delibera attuativa, da produrre in sede di gara inserendolo nella busta A del successivo punto 10.

5.2. PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara di cui al paragrafo 1.7 è integralmente pubblicata sul sito web ufficiale della stazione appaltante.

² solo per i progetti premiati o meritevoli di menzione o per i progetti ammessi al secondo grado/fase, nel caso di concorsi ex art.154 commi 4 e 5 del codice, per i quali sia stato acquisito dal concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio. Si richiamano all'uopo le linee guida n.1 dell'ANAC che, in merito al riconoscimento dei requisiti speciali, fanno riferimento anche ad *“ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.”* Il concorso rientra in tale fattispecie, in quanto prestazione propedeutica allo sviluppo dei vari livelli di progettazione.

5.3. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, attraverso la piattaforma MEPA di Consip **entro e non oltre almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sulla Piattaforma MEPA di Consip attraverso appositi "Comunicati" ai candidati.

5.4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante [rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso]; al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte dal concorrente in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati, costituisce causa di esclusione.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Inoltre, gli importi dichiarati da concorrenti, aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea, dovranno essere espressi in euro.

5.5. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti e/o attraverso i mezzi di comunicazione messi a disposizione dalla piattaforma elettronica MEPA di Consip.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

5.6. SUBAPPALTI

NON CONCESSI

5.7. ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'articolo 97 del Codice.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per tutta la durata dei lavori e dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla stipulazione del contratto ed alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante consulterà l'Osservatorio istituito presso l'Autorità contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

Nel caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

5.8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta (*ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.*)

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 3 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

6. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti alla procedura di affidamento, per i servizi diversi da quelli previsti dall'articolo 93, comma 10 del codice (diversi da progettazione, piano di sicurezza, supporto al RUP), deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara riferito a prestazioni inerenti all'esecuzione dell'opera, come da articolo 93, comma 1 del Codice e costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante garanzia fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:

- a. essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal decreto ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004;
- b. essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- c. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- d. essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutti i professionisti che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- e. prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
 - 3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - 4) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla "garanzia definitiva" di cui all'articolo 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione della verifica di conformità del servizio espletato o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. Ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del Codice, tale obbligo non si applica alle *"microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese."*

La presentazione di garanzie provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai sensi dell'articolo 93, comma 6 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve

prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice. L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto nelle percentuali previste dal comma 7 dell'articolo 93 del Codice alle condizioni ivi previste. Per le prestazioni escluse dall'applicazione dell'articolo 93, comma 10 del Codice trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 103 del Codice.

7. VERSAMENTO ALL'ANAC

trattandosi d'importo superiore a 150.000 euro, il versamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'autorità è dovuto dall'operatore economico nella misura di €. 20,00 da versare nei modi richiesti sul sito dell'Anac. Il pagamento del contributo ANAC è condizione necessaria per essere ammessi alla gara per le opere pubbliche (art. 1, co. 67 della L. n. 266/2005). L'omesso pagamento del contributo non si può sanare dopo la scadenza del termine delle offerte (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 1572/2018; TAR di Bari sez. I, n. 1065/2018).

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

I punteggi da assegnare agli elementi di valutazione di cui sopra sono fissati come segue:

Per l'**Offerta Tecnica** il punteggio complessivo è pari a 70 punti così suddivisi:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Professionalità ed adeguatezza dell'offerta (A)	30
Caratteristiche metodologiche dell'offerta (B)	40

- Per l'**Offerta Economica** il punteggio complessivo è pari a 30 punti così suddivisi:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Offerta economica (C)	20
Offerta sui tempi di progettazione (D)	10

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi qui di seguito riportati mediante l'applicazione del metodo "aggregativo compensatore" riportato al punto d).

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati negli articoli successivi, ed in base ai pesi e alla formula di seguito riportati.

Si avverte che non sono ammesse offerte in aumento e che nello specifico del parametro “tempi” non sono ammesse, **pena esclusione**, offerte di ribassi superiori al 20%.

I parametri che costituiscono l’offerta qualitativa verranno giudicati secondo i seguenti criteri motivazionali di valutazione:

1. CHIAREZZA (ANCHE ESPRESSIVO – COMPOSITIVA) E SINTESI NELLA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE;

EFFICIENZA E REALISMO DELLE PROPOSTE FORMULATE ANCHE IN OTTICA DI PLAUSIBILE COMPATIBILITÀ ECONOMICA CON I COMPENSI PREVISTI ED IL NECESSARIO UTILE DELL’APPALTATORE;

2. LIVELLO DI APPROFONDIMENTO DELLE SOLUZIONI PROPOSTE, PRECISIONE ED ESAUSTIVITÀ DELLE STESSE;

a. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA		70
CRITERI	DESCRIZIONE	
A	Illustrazione degli interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra gli interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento.	30
B	Proposta organizzativa per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura	40

b. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi qualitativi**, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna punteggi, è attribuito un coefficiente (da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, secondo la seguente scala di valutazione:

Per determinare i coefficienti la commissione esprimerà le proprie valutazioni attribuendo con riferimento al singolo criterio di valutazione del concorrente iesimo un coefficiente (o fattore) compreso da 0 a 1 calcolato attraverso la media aritmetica dei coefficienti (variabili tra 0 e 1) assegnati discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti (o fattori) saranno pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre saranno pari a 1 in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale, secondo la seguente tabella che riporta le valutazioni intermedie che saranno attribuite:

FATTORE	VALUTAZIONE DELLA CRITERIO	NOTE (descrizione della valutazione)
---------	----------------------------	---

0,0	non valutabile	Illustrazione carente e non valutabile nel suo insieme
0,1	molto scarso	Quanto illustrato risulta molto carente e non soddisfa i parametri richiesti
0,2	scarso	Quanto proposto risulta carente nel suo insieme e non soddisfa i parametri qualitativi
0,3	insufficiente	La proposta risulta nel suo insieme poco attinente a quanto richiesto
0,4	mediocre	L'illustrazione risulta mediocre nel suo insieme
0,5	quasi sufficiente	La proposta risponde in maniera quasi sufficiente nel suo insieme ai criteri motivazionali
0,6	sufficiente	La proposta risponde in maniera sufficiente nel suo insieme ai parametri motivazionali
0,7	discreto	La proposta risulta quasi pienamente soddisfacente nel suo insieme
0,8	buono	Quanto proposto si presenta conforme alle aspettative e pienamente soddisfacente nel suo insieme
0,9	quasi ottimo	L'illustrazione risponde in maniera quasi pienamente esaustiva per forma e contenuto ai parametri motivazionali
1,0	ottimo	Proposta altamente esaustiva e pienamente conforme ai parametri motivazionali

Si procederà per ciascun criterio a riparametrare il coefficiente (o fattore) attribuito dalla commissione (media aritmetica dei coefficienti assegnati dai singoli commissari), assegnando il coefficiente 1 alla valutazione più alta e proporzionando a tale valutazione massima le altre valutazioni provvisorie prima calcolate.

Per ciascun criterio, si moltiplicherà il coefficiente così ottenuto per il punteggio assegnato al criterio iesimo così da assegnare a ciascun partecipante il punteggio relativo al singolo criterio. Successivamente si procederà per ciascun concorrente alla somma dei punteggi ottenuti per i vari criteri al fine di ottenere il punteggio totale per l'offerta qualitativa.

II° fase

Riparametrazione finale di punteggi

Verrà poi applicata una riparametrazione ai punteggi totali così calcolati al fine di assegnare il punteggio massimo attribuito all'offerta qualitativa (70 punti) ed assicurare il corretto equilibrio tra i punteggi massimi assegnati alla parte tecnica e a quella economica; si procederà per ciascun concorrente a riparametrare il punteggio totale, assegnando il coefficiente 1 al punteggio più alto e proporzionando a tale valutazione massima gli altri punteggi prima calcolati; successivamente si moltiplicherà per ciascun concorrente il coefficiente attribuito per il punteggio massimo assegnato all'offerta qualitativa così da assegnare a ciascun partecipante il punteggio relativo all'offerta.

c. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per l'offerta economica si procederà ad attribuire il punteggio nel seguente modo:

I° Fase

Calcolo dei punteggi riferiti ai singoli criteri che costituiscono l'offerta economica

C) PREZZO (punteggio massimo: 20 punti)

RIBASSO PERCENTUALE UNICO DA APPLICARE AL PREZZO POSTO A BASE DI GARA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DELLE SPESE

Per il calcolo dell'offerta quantitativa riguardante il parametro "prezzo", si utilizzerà per il calcolo dei coefficienti da assegnare a ciascun concorrente e del relativo punteggio la seguente formula:

$$C_i \text{ (PER } A_i \leq A_{\text{SOGLIA}}) = X * A_i / A_{\text{SOGLIA}}$$

$$C_i \text{ (PER } A_i > A_{\text{SOGLIA}}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{\text{SOGLIA}}) / (A_{\text{MAX}} - A_{\text{SOGLIA}})]$$

dove

C_i = **coefficiente** attribuito al concorrente *i*esimo

A_i = **valore** dell'offerta (*ribasso*) del concorrente *i*esimo

A_{soglia} = **media aritmetica** dei valori delle offerte (*ribasso sul prezzo*) dei concorrenti

X = **coefficiente pari a 0,90**

A_{max} = **valore** dell'offerta (*ribasso*) più conveniente per la stazione appaltante

D) TEMPO DI CONSEGNA PROGETTO (punteggio massimo: 10 punti)

RIDUZIONE IN NUMERO DI GIORNI DEI TEMPI DI CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO

$$P_i = T_i / T_{\text{medio}}$$

dove:

T_i = la riduzione del tempo (espressa in giorni naturali, successivi e consecutivi) formulata dal concorrente *i*esimo;

T_{medio} = la media aritmetica delle riduzioni del tempo (esprese in giorni naturali, successivi e consecutivi) offerte dai vari concorrenti;

Per le riduzioni maggiori della riduzione media il coefficiente P_i è assunto pari ad uno (massimo ribasso pari al 20% del tempo massimo assegnato alla consegna del progetto esecutivo).

II° Fase

Sommatoria dei punteggi, riparametrizzazione e assegnazione definitiva dei punteggi

Per ciascun concorrente si procederà a sommare i punteggi ottenuti per i due criteri così come calcolati nella 1° Fase (C+D), calcolando così il punteggio totale ottenuto per l'offerta economica. Anche in questo caso, si procederà con una riparametrizzazione al fine di assegnare il massimo punteggio, secondo quanto già applicato per l'offerta qualitativa, assicurando il raggiungimento dell'equilibrio tra i punteggi massimi assegnabili nelle due offerte (qualitativa e quantitativa).

Per la determinazione dei coefficienti e dei punteggi sia dell'offerta qualitativa che di quella quantitativa si utilizzeranno due cifre decimali (con arrotondamento della terza cifra per eccesso se uguale o maggiore di 5, per difetto se la terza è minore di 5).

d. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi utilizzando la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove P_i = punteggio concorrente i

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i
C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i
P_a = peso criterio di valutazione a
P_b = peso criterio di valutazione b
P_n = peso criterio di valutazione n

e. SOGLIA DI SBARRAMENTO

Non saranno ritenute idonee le offerte che, al termine del calcolo del punteggio relativo all'offerta qualitativa, non abbiano raggiunto un punteggio complessivo (soglia minima di qualità) di almeno 42 punti, ritenuto tale punteggio, un limite per la sufficienza qualitativa dell'offerta.

I concorrenti che abbiano presentato offerte con punteggio inferiore a 42 punti verranno esclusi dalla gara e dell'esclusione sarà data immediata comunicazione ai soggetti interessati.

Le buste contenenti le offerte economiche degli offerenti che non abbiano raggiunto, nell'esame della parte tecnico-qualitativa, almeno 42 punti rimarranno sigillate agli atti.

Anche in presenza di un'unica offerta ammessa alla valutazione della Commissione, il raggiungimento del suddetto punteggio minimo non inferiore a punti 42 è necessario al fine dell'ammissione alla fase di apertura dell'offerta economica.

f. AGGIUDICAZIONE

Sarà considerata offerta economicamente più vantaggiosa quella che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei punti attribuiti dalla valutazione dell'offerta tecnica e dalla valutazione dell'offerta economica

L'appalto sarà, pertanto, aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica).

Ai sensi dell'art. 69 del R.D. 827/24 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. In caso di parità di punteggio fra due o più offerte, la gara verrà aggiudicata in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità la Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione tramite sorteggio.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere caricato sulla piattaforma MEPA di Consip, entro le ore _____ del giorno _____, secondo le modalità previste dalle condizioni di utilizzo della piattaforma stessa.

È escluso dalla gara il concorrente che presenti un'offerta con modalità diverse da quella indicata precedentemente.

La consegna tempestiva dell'offerta digitale sulla piattaforma MEPA rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, l'offerta va presentata da tutti i partecipanti al raggruppamento secondo le modalità previste dalle condizioni di utilizzo della piattaforma MEPA di Consip.

Il plico elettronico deve contenere al suo interno **tre buste** (file .zip.p7m) rispettivamente: **A – Documentazione amministrativa; B - Offerta tecnica; C - Offerta economica**, a loro volta firmate digitalmente (pena l'esclusione) da tutti i componenti il raggruppamento o dal professionista singolo o dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione dalla gara**.

10. CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta contiene in un unico file compresso (.zip) la richiesta di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tutte le precedenti documentazioni devono essere firmate digitalmente. L'integrità dei file digitali è a carico dei partecipanti alla procedura di gara.

- a) **Domanda di partecipazione**, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere unica ma sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

La domanda dovrà indicare:

- a.1) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
- a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice;
- b) **DGUE**, Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, allegato messo a disposizione sul link <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>)
- a) limitatamente ai candidati che intendono ricorrere al subappalto: dichiarazione delle prestazioni, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 8, del Codice; non costituisce subappalto, sempre all'interno dei predetti limiti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) indicazione del professionista (*un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti appartenenti al candidato*) incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del Codice;
- c) nei casi di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei e GEIE), ai sensi dell'articolo 48 del Codice:
 - f.1) **se già formalmente costituiti**: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, o dell'atto costitutivo e statuto del GEIE, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - f.2) **se non ancora costituiti**: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all'Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;
 - f.3) **in ogni caso**, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi: dichiarazioni relative alla situazione personale e al possesso dei requisiti di cui ai punti 3.1 e 4, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
 - f.4) deve essere prevista la presenza di un professionista laureato abilitato **da meno di cinque anni all'esercizio della professione** e iscritto al relativo Ordine professionale; a tale scopo almeno uno degli operatori economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; questi può essere un libero professionista singolo o associato mandante o mandatario del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; ai sensi del D.M. 263/2016 art. 4 comma 1, *"i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti"*;
- d) limitatamente ai consorzi stabili di società, di professionisti o misti, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice e dell'articolo 12 della Legge 81/2017:
 - g.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio;
 - g.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1);
 - g.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio per i quali il consorzio intende manifestare l'interesse;

- g.4) le società consorziate di cui al punto g.2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai sensi del punto g.3) se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei punti 3.1 e 7;
- e) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5 quinquies, del Codice, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
- h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
- h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
- f) limitatamente ai candidati con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse professionali autonome, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
- i.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- i.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- i.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.
- l) in caso di avalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
- l.1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica il soggetto ausiliario;
- l.2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la quale:
- attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti generali di cui all'articolo 89 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o in altra forma prevista dal codice;
- l.3) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'articolo 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
- m) PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;
- n) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al regolamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
 3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- o) a pena di esclusione, gli operatori economici invitati alla procedura di affidamento devono presentare documento attestante la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 6, con allegata la dichiarazione, di cui all'articolo 93, comma 8, del Codice, non richiesta qualora si tratti di concorrente rientrante nelle categorie delle micro, piccole e medie imprese e nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese; nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'articolo 93 del Codice, va allegata idonea documentazione;
- p) dichiarazione resa dal concorrente con la quale si afferma di non aver mutato la compagine di partecipazione alla gara rispetto a quella dichiarata in sede di manifestazione d'interesse.
- q) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
 - b. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
 - c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

[Oppure]

- c. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Poiché viene presentato il DGUE, le precedenti dichiarazioni inerenti all'**assenza dei motivi di esclusione** di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché al **possesso dei criteri di selezione**, saranno rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante il DGUE stesso, disponibile nella documentazione di gara in formato elettronico, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.

Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, anche a campione, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il **DGUE**, dovrà essere compilato come segue:

- ✓ relativamente alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – **tutte le sezioni**;
- ✓ relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – **tutte le sezioni**;
- ✓ relativamente alla parte IV: Criteri di selezione: **Sezioni A, B, C per le parti di competenza in base ai requisiti speciali richiesti dalle presenti norme integrative.**
- ✓ alla parte VI: Dichiarazioni finali – **tutte le dichiarazioni ivi contenute.**

Il **DGUE** dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il **DGUE** dovrà essere compilato da ciascun componente facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti e sottoscritto dallo stesso.

Nel caso di Consorzio di cui all'art. 46, c.1 lett. f), del D.Lgs. 50/2016, o all'articolo 12 della Legge 81/2017, il **DGUE** dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice dovrà compilare e sottoscrivere il proprio **DGUE**.

11. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”

Nella busta “B-Offerta Tecnica”, al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto alla successiva sezione 13 “Procedura di aggiudicazione”, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a. documentazione con la quale il Concorrente descriva - indicando anche i committenti, gli importi e il periodo di svolgimento – **al massimo 3 (tre) servizi illustranti le capacità professionali del concorrente**- mediante la presentazione per ciascun servizio di schede numerate di formato A3 [per un massimo di 3] scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 giugno 2016, ricompresi nelle classi e categorie ex articolo 14 della L. 143/1949 indicate nella tabella inserita al Capo I del presente disciplinare, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; **la documentazione sarà prodotta per le classi e categorie previste nell'appalto o per classi analoghe rientranti nelle stesse categorie.** Il mancato adempimento per una specifica classe e categoria, comporterà l'esclusione dell'elemento di valutazione e l'assegnazione del punteggio “zero” con riferimento al relativo sub-criterio;
- b. una relazione tecnico-metodologica, costituita da un numero massimo di 30 (trenta) cartelle numerate di formato A4, suddivisa in capitoli secondo i criteri e sub-criteri indicati al paragrafo 8.1, che illustri le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico.

Si precisa che ai fini della valutazione dell'offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte dal concorrente in numero superiore a quanto indicato ai punti a) e b) che precedono. Ai fini del calcolo della pagine, non si tiene conto di eventuali testate, di indici e di autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui ai sub-criteri 2.2 e 4.2 indicati al paragrafo 8.1;

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

- c. Con riferimento al criterio premiante indicato al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** lett. C: certificazione attestante il possesso del requisito in relazione al professionista partecipante alla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e che pertanto

necessiterebbero, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi.

La documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal concorrente *(nel caso di professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del Codice)* ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri *(si precisa che nel caso di procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale)* negli altri casi previsti dall'articolo 46 del Codice.

Qualora il concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, la documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono, costituenti l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri *(se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale)* di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

12. CONTENUTO DELLA “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA e TEMPORALE”

Nella busta “C – Offerta Economica e Temporale”, a pena di esclusione, deve essere contenuta l'offerta Economica e Temporale, compilando preferibilmente l'allegato “Modello – Offerta Economica e Temporale”, costituita dal ribasso percentuale sul tempo necessario per l'esecuzione del servizio e un ribasso economico offerto fino alla seconda cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal concorrente (nel caso in cui il concorrente sia un professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del Codice), ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale).

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

13.1. APERTURA DEI PLICHI E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso _____ nella data che sarà comunicata nella lettera inviata agli operatori economici invitati alla procedura di affidamento e vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei professionisti interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata o comunicazione sulla Piattaforma MEPA di Consip almeno un giorno prima della data fissata.

Il soggetto che presiede la gara, il giorno indicato nella lettera d'invito per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle stesse buste **"A - Documentazione amministrativa"**, procede:

- a) a verificare la correttezza formale della documentazione e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui essa si riferisce, ovvero ad individuare coloro ai quali assegnare il termine indicato al punto 5.8 per usufruire del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice;
- b) a verificare che nessuno dei consorziati di un *consorzio stabile*, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice e articolo 12 della Legge 81/2017, partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione cui al paragrafo 10, lettera g) del presente disciplinare, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

Il soggetto che presiede la gara procede, nella stessa seduta, o in successive sedute pubbliche, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, secondo le modalità indicate al paragrafo 5.1 del presente disciplinare e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.

13.2. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA E L'OFFERTA ECONOMICA- TEMPORALE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all'apertura della busta **"B - Offerta tecnico-organizzativa"**, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.

La commissione giudicatrice procederà, in successive sedute riservate, a determinare, l'offerta economicamente più vantaggiosa impiegando il metodo descritto al precedente paragrafo 8.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 8, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione giudicatrice in relazione al **"punteggio tecnico complessivo"** delle tabelle di cui al punto 8, non siano pari o superiore alla soglia di 40 punti di quello massimo previsti dal presente disciplinare di gara, arrotondata all'unità superiore.

Si precisa altresì che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell'offerta tecnica, è effettuata la **riparametrazione** dei punteggi, così come illustrata al punto 8.4.

I punteggi relativi al **criterio di valutazione "Offerta Tecnica"** della tabella dei punteggi saranno comunicati dalla **commissione giudicatrice**, in seduta pubblica. La data e l'ora della seduta pubblica saranno pubblicati nel sito web delle Stazione appaltante e comunicati ai concorrenti tramite PEC con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata o attraverso la piattaforma MEPA di Consip.

Nella medesima seduta pubblica la commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste **"C - Offerta economica e temporale"**, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

La commissione giudicatrice provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica, effettuando il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

In particolare, si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

15. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto nominata ai sensi dell'art. 8 della LR 12/2011.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Agrigento, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

Il responsabile unico del procedimento
Arch. Giuseppe Gueli

